



PROVINCIA DI BOLOGNA
SERVIZIO TUTELA E SVILUPPO FAUNA

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI INCLUSI NEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (A.T.C.) – Art. 15, Legge 157/92 - ANNO 2008

1. BENEFICIARI

Hanno diritto di accedere ai contributi, previsti dal 1 comma dell'art. 15 della Legge 157/92, quei proprietari o conduttori di fondi rustici utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia e quindi inclusi negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), esclusi gli Enti Pubblici e quelli di Diritto Pubblico, i quali, previa domanda da presentarsi alla Provincia territorialmente competente, chiedano:

a) *La corresponsione del contributo per interventi di miglioramento e tutela ambientale.*

Per questi interventi la domanda deve essere redatta utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia e in distribuzione presso le Organizzazioni agricole, i Comuni e il Servizio Tutela e Sviluppo Fauna della Provincia di Bologna.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Certificato catastale aggiornato;
- Copia della planimetria catastale dei terreni interessati, in cui siano riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli interventi di valorizzazione prescelti;
- Dichiarazione di non usufruire per il medesimo territorio e/o intervento ad analoghe provvidenze previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e/o dall'A.T.C.

Per detti contributi la Provincia destina il 70% della somma assegnata dalla Regione.

b) *La corresponsione del contributo sulla base della sola estensione del proprio fondo.*

In questo caso la domanda dovrà essere presentata e corredata del solo Certificato catastale aggiornato.

Il contributo previsto è di € 0,0413 per ogni ettaro di terreno incluso nell'A.T.C.

La Provincia destina per questi contributi il 30% della somma assegnata dalla Regione.

Qualora, scaduto il termine per la presentazione delle domande, siano pervenute richieste di detti contributi per un importo complessivo inferiore alla somma disponibile, la disponibilità residua viene utilizzata per i contributi di cui al punto "a)".

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Gli interventi di valorizzazione ambientale a fronte dei quali le Province possono erogare i contributi di cui al precedente punto "a)" sono i seguenti:

A. CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DI SIEPI, ANCHE ALBERATE, ALBERI ISOLATI O IN FILARE O IN PICCOLI GRUPPI IN ZONE DI PIANURA.

La superficie oggetto di contributo è quella compresa nella proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, nel caso di alberi isolati e/o di strutture lineari come siepi, piantate o filari alberati viene ammessa a contributo una fascia minima di influenza di 1,5 metri per lato comprensiva di eventuali fossati o capezzagne.

Le specie arbustive ed arboree ammesse all'intervento devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i rimboschimenti finalizzati alla produzione di legname, gli alberi e arbusti ornamentali, da frutto e quelli compresi nel raggio di 50 m. dalle abitazioni o comunque palesemente facenti parte dell'area cortiliva. Sono inoltre escluse le alberature che ricadono nelle aree golenali e sugli argini di corsi idrici naturali o artificiali.

Gli alberi in gruppo, devono essere salvaguardati con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici.

L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto e nella fascia di influenza deve essere eseguito manualmente o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio. Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale o orizzontale con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

A fronte di detti interventi la Provincia concede un contributo pari a € 0,155/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo agricolo, anche nel caso si tratti di superfici di dimensioni superiori.

B. MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DI MACERI, STAGNI IN PIANURA E/O DI LAGHETTI, STAGNI E PUNTI DI ABBEVERATA IN COLLINA E MONTAGNA.

I maceri, laghetti, stagni e punti di abbeverata devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su due lati da vegetazione arborea e arbustiva. All'interno della fascia di rispetto e nell'invaso è vietata l'immissione e l'accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio o dei massi di affondamento della canapa.

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall'invaso compresa la sponda e la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici.

L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito manualmente o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio, la violazione alla presente disposizione comporta il decadimento dal diritto al contributo.

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 50 m. dalle abitazioni e quelli nei quali venga praticata l'acquacoltura o l'allevamento di animali in genere, la pesca a pagamento, e gli appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia.

A fronte di detti interventi la Provincia concede un contributo pari a EURO 0,155/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori. Quanto ai punti di abbeverata viene concesso comunque un contributo minimo di EURO 51,646 ciascuno.

2. DELIMITAZIONE DELLE ZONE

Agli effetti del presente bando si considerano zone di pianura quelle a nord della via Emilia (Strada Statale n. 9) e della via Bazzanese (Strada Statale n. 569), mentre sono considerate zone di collina e montagna quelle a sud delle stesse.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'accesso ai contributi previsti dal presente Bando, redatte come da facsimile dovranno pervenire **entro le ore 12 del 31 Gennaio 2008 all'Amministrazione Provinciale di Bologna - Servizio Tutela e Sviluppo Fauna - Via Malvasia 4 - 40131 BOLOGNA**. In caso di spedizione farà fede il timbro postale.

4. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno assegnati con provvedimento adottato dalla Provincia di Bologna, sulla base di apposita graduatoria predisposta da un Comitato tecnico nominato dal Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna composto da:

- il Responsabile del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna o un tecnico da lui delegato;
- un esperto dell'Assessorato Agricoltura o del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna;
- un dipendente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna.

Il percorso istruttorio prevederà inoltre momenti specifici di confronto con le Organizzazioni Professionali Agricole.

I contributi saranno erogati entro il termine di 360 giorni dal termine di scadenza del bando, previsto dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo della Provincia di Bologna, ferma restando la facoltà della Provincia di Bologna di effettuare i necessari controlli per campione in una misura che comunque non sarà inferiore al 15%.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'effettiva assegnazione dei fondi da parte della Regione Emilia-Romagna.

In caso di eccedenza delle somme richieste rispetto alle disponibilità, la Provincia procederà ad una uniforme riduzione percentuale del contributo erogato.

5. RINNOVO DELLE DOMANDE

I proprietari o conduttori dei fondi che hanno già presentato domanda di contributo per l'anno precedente e che intendono confermare gli stessi interventi anche per l'anno 2008, sono esentati dal presentare la documentazione tecnica richiesta (vedi punti 1a) 1b), a tal fine sarà pertanto ritenuta valida la sola domanda compilata sul modello predisposto.

6. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Tutela e Sviluppo Fauna della Provincia di Bologna, Via Malvasia n. 4.

Tutti i dati personali, di cui l'Amministrazione Provinciale venga in possesso, in occasione dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del D.Lgs. 196/03.